

BGE 25 I 116

Bundesgericht (BGE), 1899-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_25_I_116

FR: ATF 25 I 116

IT: DTF 25 I 116

Volltext

116 Entscheidungen der Schuldbeitreibungs- itud) \:Ien teifintfd)en m:uflid)t~&e9i.\rben öU, ba ein i'9nen unter" fteUte~ IUmt 3ur IUu\$fu'9rung \::ler l.löllig ungefe~rtd)en IUnorb" nungen \::ler Stonfur~l.lerttlaltung be\$:vomenico mottn S)itnb ge" boten ~atte. :vemnad) 9itt 'oie 6d)u{b'6etreibung~" un'o Stonfur~fitmmer editnnt; :ver ~efur~ ttlibr im 6inne ber \))(otil.le a&gewiefen. 18. Sentenza del 31 gennaio 1899 nella causa Maiocchi.

Pignoramento dei salari. Qualità dei terzi, in specie del conduttore, per ricorrere contro il pignoramento. Tardività del ricorso. A. Su istanza di Giuseppe Maiocchi, ereditore, l'Ufficio di Esecuzione di Lugano pignorava il 14 marzo 1898 a certo Pietro Urban, in Lugano, sulla paga di fr. 2,50 al giorno che lo stesso percepiva come lavorante presso la Ditta Fratelli Greeo, di Lugano, un franeo per settimana. Ne lo stesso tempo i fratelli Greeo venivano avvisati dell'avvenuto pignoramento. Nel maggio successivo i fratelli Greeo si rivolgevano all'Ufficio di Esecuzione, dichiarandogli che per diverse malattie subite la paga del Maiocchi si era diminuita nelle ultime settimane; perciò, visto lo stato miserando in cui versava il debitore, era loro impossibile di trattenergli l'importo in questione. La loro istanza non pare però abbia ottenuto risposta dall'Ufficio di Esecuzione. Più tardi, e cioè in data dell'11 ottobre, essendo stato domandato lo sborso dell'importo pignorato, i signori fratelli Greeo ricorsero all'Autorità inferiore di vigilanza, domandando di essere esentati dal chiesto pagamento. L'Autorità inferiore di vigilanza ritenne che, in vista della malattia subita dal debitore edella conseguente diminuzione del suo salario, non in vista degli oneri incombenti allo stesso (11 figlie eon quattro figli), la trattenuta pronunciata in suo odio non era legale durante il tempo trascorso da marzo al mese di maggio, und Konkurskammer. No 18. 117 ma che, a partire da quest'epoca, il lavoro dell'Urban doveva aver ripreso il suo corso regolare, per cui non era il caso di ammettere la domanda dei signori Greeo per i mesi successivi. L'11 ereditore Maiocchi accettò la decisione dell'Autorità inferiore di vigilanza. I fratelli Greeo invece ricorsero all'Autorità superiore allo scopo di ottenere di essere svincolati da ogni e qualsiasi trattenuta. L'Autorità superiore di vigilanza ammise il ricorso, partendo dalla considerazione che il guadagno settimanale dell'Urban, non superiore in media ai fr. 14, poteva appena bastare al sostentamento personale del debitore e della sua famiglia, perciò doveva riguardarsi come inoppugnabile di fronte al disposto dell'art. 93 della Legge Esecuzione e Fallimento. B. Il creditore Maiocchi ricorse contro tale decisione al Tribunale federale, domandando : in via principale l'annullazione della sentenza dell'Autorità superiore di vigilanza; in linea subordinata che la stessa sia riformata nel senso che il pignoramento settimanale, invece di essere di un franeo, sia ridotto a centesimi 50. Il ricorrente allega in favore della sua domanda che il ricorso dei fratelli Greeo venne inoltrato solo dopo trascorso il termine legale, vale a dire dopo cinque mesi dall'avvenuto pignoramento, e che la decisione dell'Autorità superiore di vigilanza, oltre all'essere ingiusta a suo riguardo, condurrebbe anche a risultati antisociali ed antiumani. In diritto: 1. Il ricorso è evidentemente

fondato. Già la questione di sapere se i fratelli Greco avevano qualità per domandare l'annullazione del pignoramento 14 marzo 1898 e tale da sollevare più dubbi. In quanto che i ricorrenti non hanno mai preteso di agire a nome del debitore, ne tanto meno essi hanno inoltrato una procura scritta che li autorizzasse ad agire in questa qualità. La loro intenzione sembra essere stata piuttosto di agire quali terzi intervenienti, per conto ed a nome proprio. Ma in tale qualità manca ogni fondamento di interesse per insorgere contro il pignoramento eseguito. Difatti l'importo da trattarsi sulla paga del debitore concerne esclusivamente ed unicamente il debitore; esso 118 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ha per oggetto la sua paga personale, sulla quale i fratelli Greco non hanno mai preteso di aver un diritto qualsiasi, ne hanno mai vantato un diritto di prelazione. Era perciò unicamente un arbitrio del debitore di contestare o di non contestare il pignoramento avvenuto. Dal fatto di non averlo contestato, sia per negligenza che per altro motivo, non poteva scaturire in favore dei ricorrenti nessuna ragione per contestarlo in nome loro proprio. (Vedasi la sentenza del Consiglio federale al N° 109 dell'Archivio, vol. III.) 2. Anche se si volesse per lasciare da parte l'obiezione di cui sopra, il ricorso dei fratelli Greco non avrebbe potuto ammettersi per ragione di tardività. Imperocché, secondo la teoria già accettata dal Consiglio federale (vedi al N° 109 del vol. II dell'Archivio), il termine per ricorrere giusta l'art. 17 della Legge federale si calcola, anche quando siano state pignorate delle paghe, dal momento in cui il pignoramento è stato eseguito. Le singole tratte non possono formare il punto di partenza per un nuovo ricorso. Ciò sarebbe ammissibile tutto al più allorché i rapporti del debitore, che hanno servito di norma per il calcolo delle somme da trattarsi, avessero subito col tempo una tale modificazione da infirmare nelle sue basi il pignoramento avvenuto. Ora i ricorrenti hanno preteso bensì l'esistenza di un simile motivo, ma solo per il periodo di tempo decorso dall'esecuzione del pignoramento fino alla metà del mese di maggio. Per il resto di tempo il ricorso era appoggiato non più sul riflesso che la paga del debitore fosse diminuita, ma solo che il di lei importo già all'atto del pignoramento fosse tale da non permetterne il sequestro a sensi dell'art. 93 della Legge federale. Ora un simile reclamo era troppo tardivo per poter essere preso in considerazione. E anche per ciò che riguarda i rapporti mutati del debitore durante i mesi di marzo a maggio, un relativo ricorso avrebbe dovuto inoltrare in ogni caso entro dieci giorni dall'avvenuta mutazione, o almeno entro dieci giorni a partire dal momento in cui il fatto era giunto a cognizione del debitore. Ciò non essendo avvenuto, vi sarebbe motivo di chiedersi anche la sentenza del und Konkurskammer. N° 19. 119 l'Autorità inferiore di vigilanza, in quanto essa ha accolto in parte i reclami del debitore, non debba essere annullata. Se non che il ricorrente, avendo dichiarato espressamente di riconoscere quest'ultima decisione, la stessa ha acquistato ormai in suo confronto forza di cosa giudicata. Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: 11 ricorso Maiocchi è ammesso, ed è annullata perciò la decisione dell'Autorità superiore di vigilanza. 19. Sentenza del 31 gennaio 1899 nella causa von Mentlen. Notificazione del precetto all'avvocato del debitore, impiegato, art. 6 della Legge Esecuzione e Fallimento. A. Il 9 luglio -1898 il sig. Carlo von Mentlen, di Bellinzona, chiedeva in via esecutiva a Pietro Martini, professore, il pagamento di spese dipendente da una lite avuta con lui, e faceva intimare il precetto esecutivo all'avvocato Ignazio Modini di Losone, quale rappresentante del debitore. 11 Modini era stato procuratore del Martini nella causa vertita davanti le istanze cantonali, ed aveva prestata garanzia personale per il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a nome dello stesso. Sul precetto intimato gli l'avvocato Modini non fece alcuna opposizione; il debitore invece con ricorso del 25 ottobre

successivo ne chiede l'annullazione perche irregolarmente intimato. Statuendo su detto ricorso, l' Auto- rita inferiore di vigilanza respinse il gravame per due mo- tivi: prima perche tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo tre mesi dall'intimazione del preeetto in secondo luogo perche infondato, risultando dagli atti di causa che il Modini era stato realmente il procuratore del Martini, ed il preeetto esecutivo non essendo altro che la conseguenza diretta della causa e della sentenza in essa intervenuta. Su ricorso Martini, la detta

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.